AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI	
BERGAMO – LECCO –SONDRIO	
CONTRATTO D'APPALTO	
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI	
DI PROPRIETA' ALER O DA ESSA GESTITI, NELL'AMBITO DELL'UOG DI	
LOTTO N. CIG	
TRA	
nato/a il , in qualità di	
, domiciliato/a per la carica c/o ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO	
sede di Bergamo, in BERGAMO Via Mazzini n. 32/A, partita IVA 00225430164, di seguito	
denominato "Stazione Appaltante";	
E	
, nato/a a (_) il e residente in (_)	
Via n., C.F. , nella sua qualità di rappresentante legale	
della ditta , con sede in comune di () in Via n.	
, C.F. — P. I.V.A. di seguito denominato "Appaltatore".	
Premesso che:	
- che in seguito a procedura aperta, le cui risultanze sono state approvate con	
determinazione n in data i lavori in oggetto stati aggiudicati alla	
con sede legale in – P.I, per l'offerto sconto	
del % sull'importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € e pertanto	
per un importo di € oltre ad € per oneri di sicurezza, il tutto	
maggiorato dell'IVA di legge;	
- che è stata accertata, in capo all'Aggiudicatario, la sussistenza dei requisiti previsti dagli	

artt. 80 e seguenti del Codice dei Contratti;	
- che è stata prodotta dall'Appaltatore la dichiarazione prevista dall'art. 1 del DPCM	
11.05.1991 n. 187 ;	
Tutto ciò premesso le parti come sopra individuate stipulano il presente contratto:	
Articolo 1 Conferimento di appalto: la Stazione Appaltante affida l'esecuzione dei lavori di	
LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARATIVA PRESSO EDIFICI	
DI PROPRIETA' ALER O DA ESSA GESTITI, NELL'AMBITO DELL'UOG DI	
LOTTO N. CIG alla con sede legale in Via	
e stipula, senza riserva alcuna, di eseguire i lavori alle condizioni, nessuna esclusa, indicate	
negli articoli seguenti e nei documenti costituenti parte integrante e sostanziale del presente	
contratto, ancorché non materialmente allegati e precisamente:	
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE I: PRESCRIZIONI DI CARATTERE NORMATIVO ED	
ECONOMICO	
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE II: PRESCRIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE	
LAVORI	
ELENCO DELLE CONSISTENZE EDILIZIE	
DIANO DI CICLIDEZZA E COODDINAMENTO	
ELENCHI PREZZI DI RIFERIMENTO	
QUADRO TECNICO ECONOMICO - AMMONTARE DELL'APPALTO - STIMA DELLE CATEGORIE DEI	
LAVORI E DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA	
ORDINE DI LAVORO TIPO	
 LISTINO PREZZI DEL COMUNE DI MILANO PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE E	
MANUTENZIONI (edizione 2018) e relative Specifiche Tecniche	
MANUTENZIONI (edizione zoto) e relative specifiche recifiche	
PREZZARIO DELLE OPERE PUBBLICHE REGIONE LOMBARDIA (edizione 2011)	
2	

Piano di Sicurezza e Coordinamento e relativi allegati	
Piano Operativo di Sicurezza	
polizze di garanzia	
offerta economica	
il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR Lombardia	
X/1299 del 30/1/2014	
Articolo 2 Contratto: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Tutte le pattuizioni	
contenute nel presente contratto e suoi allegati sono di pari valore legale e si dichiarano tra	
loro correlative ed inscindibili.	
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e suoi allegati, le parti si	
rimettono alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di OO.PP., per quanto non	
siano in contrasto con i patti contrattuali, salva la prevalenza delle norme inderogabili.	
Articolo 3 Cauzione: la cauzione definitiva dell'importo di € è stata costituita	
mediante polizza fideiussoria n rilasciata da in data alle	
condizioni previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	
La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla	
sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.	
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
Articolo 4 Obblighi assicurativi: ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del Codice dei contratti,	
l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i	
dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in	
conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione	
appaltante da ogni responsabilità al riguardo.	
Ai sensi dell'art. 35 del capitolato speciale d'appalto l'appaltatore ha stipulato a tale scopo	

un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza	
numero in data rilasciata da per le opere oggetto del	
contratto.	
Articolo 5 Importo del contratto: il contratto viene stipulato "a misura e a corpo" ai sensi	
degli artt. 3 comma 1 lett. eeeee) e lett ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 43 comma	
7 del D.P.R. 207/2010.	
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità	
effettiva dei lavori eseguiti.	
L'importo contrattuale è pari a € di cui € per oneri di sicurezza	
non soggetti a ribasso.	
Articolo 6 Revisione prezzi: non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione il	
primo comma dell'art. 1664 del C.C	
Articolo 7 Condotta dei lavori: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine	
del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge	
e di regolamento. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o	
da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.	
L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e	
la conduzione del cantiere. La Stazione Appaltante ha il diritto di esigere il cambiamento anche	
reiterato del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore qualora ricorrano	
giustificati motivi. L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o	
dalla negligenza di detti soggetti.	
Articolo 8 Anticipazione: ai sensi dell'art. 26 del capitolato speciale d'appalto, sul valore del	
contratto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da	
corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione	
dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
4	

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato	
al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei	
lavori alle condizioni previsti dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.	
Articolo 9 Pagamenti: i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati alle condizioni	
e nella misura e nei termini fissati dall'allegato capitolato speciale d'appalto (CAPO 5.	
DISCIPLINA ECONOMICA).	
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., si obbliga a garantire	
la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente contratto, anche nei	
confronti degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.	
Il mancato rispetto dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. comporta la nullità	
assoluta del contratto.	
L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a	
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche	
temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
I dati relativi agli estremi bancari identificativi dei conti correnti dedicati dall'Appaltatore	
nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare	
su detti conti sono di seguito riportati:	
IBAN:	
L'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni,	
qualsivoglia variazione.	
La fattura elettronica deve ricomprendere, nel campo 1.1.4 "codice destinatario" uno dei	
codici a sette caratteri riportati nella tabella sottostante a seconda della UOG a cui deve essere	
inviata la fattura	
5	

Dato da inserire nel Campo 1.1.4 "Codice destinatario" del tracciato della fattura elettronica	
UOG destinataria della fattura	
Y4BPW68 Sede di BERGAMO	
Q6HIU7E UOG di LECCO	
MNYYUOO UOG di SONDRIO	
Articolo 10 Tempi di esecuzione dei lavori: Il limite massimo per ultimare tutti i lavori	
compresi nell'appalto e per consegnare l'opera in perfetta condizione d'uso è fissato in 365	
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.	
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle modalità previste dal capitolato	
speciale d'appalto.	
Articolo 11 Penale per ritardata ultimazione dei lavori e danni: in caso di ritardo	
nell'ultimazione dei lavori, verranno applicate le penali previste dall'articolo 18 del capitolato	
speciale d'appalto.	
Tale importo di penale sarà pienamente cumulabile con tutti i danni specifici derivanti dal	
ritardo o di altra natura che la Stazione Appaltante avrà subito a causa del comportamento	
dell'Appaltatore e non pregiudica il risarcimento di eventuali	
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.	
Articolo 12 Variazione dei lavori: sono disposte ai sensi dell'art. 28 del Capitolato speciale	
d'appalto.	
Articolo 13 Subappalto: l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio i lavori compresi nel	
contratto. L'affidamento in subappalto è consentito per tutte le lavorazioni a qualsiasi	
categoria appartengano, con il limite complessivo del 30% dell'importo contrattuale ex art.	
105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo	
decreto.	
L'autorizzazione è subordinata e concessa alle condizioni previste dall'allegato capitolato	
6	

speciale d'appalto.	
In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante,	
anche dell'esecuzione dei lavori affidati ai subappaltatori.	
L'Appaltatore qualora conceda opere in subappalto non autorizzate è passibile di sanzione	
penale ai sensi dell'art. 21 della legge n. 646/1982 e s.m.i., mentre è in facoltà della Stazione	
Appaltante disporre la risoluzione del contratto.	
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente gli importi autorizzati in subappalto:	
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;	
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;	
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
L'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale nei casi previsti alle lettere a) e c) del	
presente capoverso.	
Si dà atto che in sede di gara l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti	
opere: nei limiti di legge/ non ha presentato istanza di	
subappalto.	
Articolo 14 Contratti collettivi di lavoro ed obblighi previdenziali: l'Appaltatore si obbliga ad	
applicare integralmente tutte le norme vigenti o che verranno emanate nel corso di validità	
del presente contratto d'appalto in materia di contrattazione collettiva, di utilizzo della	
manodopera, di assicurazioni sociali e di previdenza sociale.	
L'Appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei	
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del	
subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.	
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità	
contributiva, si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In caso di	
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del	
7	
	İ.

D.Lgs. 50/2016, si applica quanto previsto dal comma 6 dello stesso art. 30.	
In ogni caso resta ferma la facoltà per la Stazione Appaltante di attivare tutti gli istituti	
contrattuali e normativi a tutela degli interessi di cui al presente articolo, ivi comprese le	
garanzie cauzionali.	
L'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento	
di danni in caso di applicazione di quanto disposto dai sopra richiamati commi 5 e 6 dell'art.	
30 del D.Lgs. 50/2016.	
Articolo 15 Norme di sicurezza: i lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di quanto	
previsto dai piani di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i. e di tutte le norme vigenti o che	
verranno emanate nel corso di validità del presente contratto d'appalto in materia di	
sicurezza, di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. L'Appaltatore non può iniziare	
o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione delle sopra citate norme.	
Le gravi o ripetute violazioni delle norme contenute nei piani di sicurezza, previa formale	
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Coordinatore per la	
sicurezza in fase di esecuzione avrà la facoltà di compiere a campione accertamenti	
dell'identità personale degli operai presenti in cantiere ed ordinare l'immediato	
allontanamento di coloro che risultino estranei. Analoga facoltà sussisterà comunque anche	
in capo al Direttore dei Lavori.	
Articolo 16 Controversie: per le controversie sorte fra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore,	
che non siano state risolte in via amministrativa nei casi previsti dalla legge, è esclusa la	
competenza arbitrale.	
Per dette controversie potrà essere adita la magistratura ordinaria, con competenza esclusiva	
del Foro di Bergamo.	
Articolo 17 Risoluzione: rimane salva la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere	
autoritativamente ed unilateralmente il contratto per gravi violazioni dello stesso ed in genere	
8	

in tutte le ipotesi contemplate dalla normativa vigente, anche regolamentare.	
Articolo 18 Clausola risolutiva espressa: la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il	
contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata con messa in	
mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:	
a) frode nell'esecuzione dei lavori, grave inadempimento o grave ritardo ex art. 108 D.Lgs.	
50/2016;	
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o	
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini	
imposti dagli stessi provvedimenti;	
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza	
sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
e) ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto	
negativo per due volte consecutive;	
f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza	
giustificato motivo;	
g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la	
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto	
o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;	
i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
j) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n.	
81/2008 s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui ai relativi articoli del presente contratto, e delle	
ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal C.S.E.;	
k) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento	
9	

	o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare	
	con la pubblica amministrazione;	
	l) l'intervenuta comunicazione prefettizia antimafia attestante la sussistenza di una delle	
	cause di divieto decadenza e sospensione ex art. 84 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;	
	m) l'emersione di tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi del D.Lgs. 159/2011 nei confronti	
	dei soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel ciclo di realizzazione dell'opera;	
	n) l'aver commesso o l'aver agevolato la commissione di reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.	
	231/01;	
	o) violazione dell'Appaltatore dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al	
	presente appalto ex art. 3 della L. 136/2010 s.m.i;	
	p) decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o	
	dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;	
	q) intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio	
	nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di	
	lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori.	
	r) la violazione da parte dell'Appaltatore di uno degli impegni previsti all'art. 2 del Patto di	
	integrità in materia di contratti pubblici regionali, approvato con DGR X/1299 del 30/1/2014.	
	Articolo 19 Imposte e tasse: tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti,	
	sono a carico dell'Appaltatore senza rivalsa. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le	
	spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a	
	quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.	
	Il presente contratto è soggetto ad I.V.A. e verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso	
	ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.	
	L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante. Tutti	
	gli importi citati nel presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale si intendono IVA	
	10	
_		

esclusa.	
Articolo 20 Disposizioni finali: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
contratto si fa riferimento alle normative del Codice Civile, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed alle	
norme di legge applicabili.	
L'operatore economico è tenuto a rispettare i principi e le prassi operative definite nel	
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) di ALER, nonché ad adottare, per	
quanto di sua competenza, procedure aziendali e a tenere comportamenti atti a prevenire la	
commissione o anche soltanto la tentata commissione di tutte le fattispecie di reato previste	
dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. L'inadempimento di tali obblighi darà ad ALER il diritto di	
sospendere l'esecuzione del contratto, nonché di recedere unilateralmente dallo stesso o di	
considerarlo comunque risolto, fermo restando il dovere dell'operatore economico di	
risarcire ogni danno conseguente al suo operato non conforme alle prescrizioni della	
normativa vigente, nonché del MOG e del Codice Etico di ALER.	
ALER DI BERGAMO – LECCO – SONDRIO nella persona di	
nella persona di	
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.	
11	